Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — **Roma - Martedì, 4 febbraio 1930 - Anno VIII** — **Numero 28**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti o per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **191.**

REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. **2349.**

Contributo al Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli per la partecipazione alla mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici prevista dal R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313;
Visto il R. decreto 18 novembre 1929, n. 2092, concernente la partecipazione, per l'anno agrario 1929-30, di alcuni enti di carattere nazionale alla mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici per la propaganda granaria;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la partecipazione del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli alla mobilitazione, per l'anno agrario 1929-30, delle istituzioni e dei tecnici, prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, è assegnata al Sindacato stesso, in aggiunta alla somma di L. 50.000 di cui al R. decreto 18 novembre 1929, n. 2092, anche la somma di lire 250.000, a titolo di contributo nelle spese necessarie per l'organizzazione ed il funzionamento, ai fini della propaganda granaria, di una autocolonna del grano.

Tale contributo graverà sul cap. 93 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1929-30.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 2. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 192.

REGIO DECRETO 29 agosto 1929, n. 2338.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Tavagnasco, Cesnola e Montestrutto ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Settimo Vittone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 marzo 1929, n. 448, col quale i comuni di Settimo Vittone, Tavagnasco, Cesnola e Montestrutto venivano riuniti in un solo comune denominato Settimo Tavagnasco, con sede in Settimo Vittone;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Settimo Tavagnasco funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Tavagnasco, Cesnola e Montestrutto sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Settimo Vittone è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Settimo Tavagnasco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 143. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 193.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 2339.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ceresole Reale ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Noasca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 gennaio 1929, n. 120, col quale i comuni di Ceresole Reale e di Noasca venivano riuniti in un solo comune denominato Ceresole Reale con sede a Noasca;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Ceresole Reale funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Ceresole Reale è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Noasca è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Ceresole Reale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 144. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 194.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1929, n. 2356.

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in dipendenza della legge 27 maggio 1929, n. 848.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 10 giugno 1929, n. 936;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti gli articoli 18, 19 e 20 della legge 27 maggio 1929, n. 848, portante disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto;

Riconosciuta la necessità, urgente ed assoluta, di provvedere alla approvazione del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali ed alla soppressione dei bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 6 e 7 della legge 10 giugno 1929, n. 936, sono abrogati.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei Patrimoni riuniti, di cui all'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto, tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente;

b) a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, dei Patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto, tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dallo stesso Ministro proponente.

Le entrate e le spese di pertinenza dei surriferiti Patrimoni, accertate dal 1° luglio 1929 in poi dagli organi degli

ex Economati generali dei benefici vacanti, saranno imputate agli stati di previsione predetti.

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate «spese obbligatorie e d'ordine» dei Patrimoni riuniti ex economali quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso agli stati di previsione di cui all'articolo precedente. Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli indicati nell'elenco n. 2, annesso agli stati di previsione medesimi, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto potrà aprire crediti ai funzionari incaricati della gestione dei Patrimoni riuniti, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

I capitoli della parte passiva del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del 1° comma dell'art. 41 del predetto R. decreto n. 2440 del 1923, sono quelli descritti nell'elenco n. 3, annesso agli stati di previsione medesimi.

Art. 4.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto è autorizzato a concedere, sui redditi del Patrimonio di cui al presente decreto, uno speciale assegno annuo lordo di lire 10.000 all'arcivescovo preposto al Capitolo della chiesa del Pantheon, in Roma, di L. 3500 annue all'arciprete e di L. 3000 annue a ciascun canonico del Capitolo stesso, in relazione alle funzioni delle quali sono investiti, a norma dell'art. 15 del Concordato Lateranense 11 febbraio 1929, fermi restando gli altri assegni di cui godono.

Il Ministro medesimo è autorizzato altresì a concedere al Capitolo della chiesa anzidetta un assegno annuo di L. 7500, per la spesa di officiatura e di servizio della chiesa.

Questo decreto avrà decorrenza dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 31. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Patrimoni riuniti ex economali - Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1929-30.

TITOLO I

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I — *Entrate effettive.*

Rendite patrimoniali.

Cap. n. 1 — Rendite consolidate diverse	L.	3.117.800
Cap. n. 2 — Prodotti di beni stabili	»	324.000
Cap. n. 3 — Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive	L.	222.900
Cap. n. 4 — Interessi di capitali e di somme depositate in conto corrente	»	167.100
	L.	3.831.800

Proventi diversi.

Cap. n. 5 — Saldi attivi delle cessate gestioni economali	L.	4.618.500
Cap. n. 6 — Ricuperi e proventi diversi	»	50.000
	L.	4.668.500

Fondi speciali.

Cap. n. 7 — Entrate del Fondo Clero veneto, degli Scorpori beneficiari, delle Parrocchie povere e di altri fondi speciali già amministrati dagli Economati generali dei benefici vacanti	L.	500.000

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA II — *Trasformazione di capitali.*

Cap. n. 8 — Esazioni di capitali	L.	1.813.000

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I — *Entrate effettive.*

Rendite patrimoniali	L.	3.831.800
Proventi diversi	»	4.668.500
Fondi speciali	»	500.000
Totale del Titolo I — Entrata ordinaria	L.	9.000.300

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA II — *Trasformazione di capitali.*

Esazioni di capitali	L.	1.813.000
Totale del Titolo II — Entrata straordinaria	L.	1.813.000

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Categoria I — Entrate effettive	L.	9.000.300
Categoria II — Trasformazione di capitali	»	1.813.000
Totale generale - Entrate	L.	10.813.300

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *B*.

Patrimoni riuniti ex economali - Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1929-30.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

Cap. n. 1 — Spese di amministrazione: missioni, premi di operosità e indennità varie	L.	20.000
Cap. n. 2 — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, di stampa, di cancelleria e acquisto di mobili	»	50.000

Cap. n. 3 — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei Patrimoni riuniti ex economali. (Spesa obbligatoria)	L.	30.000
Cap. n. 4 — Sussidi ad impiegati in servizio, nonchè ad impiegati cessati dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti ed alle loro famiglie	»	20.000
Cap. n. 5 — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare. (Spesa obbligatoria)	»	100.000
Cap. n. 6 — Imposte e tasse. (Spesa obbligatoria)	»	167.000
Cap. n. 7 — Spese contrattuali e di liti (Spesa obbligatoria) e bollo sui mandati	»	33.000
	L.	420.000

Debito vitalizio.

Cap. n. 8 — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti. (Spese fisse e obbligatorie)	L.	660.000

Spese patrimoniali.

Cap. n. 9 — Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive. (Spese fisse e obbligatorie)	L.	114.000
Cap. n. 10 — Assegni fissi di varia natura. (Spese fisse e obbligatorie)	»	330.300
	L.	444.300

Spese diverse.

Cap. n. 11 — Saldi passivi delle cessate gestioni economali	L.	5.341.000
Cap. n. 12 — Spese casuali	»	4.000
Cap. n. 13 — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria)		*per memoria*
	L.	5.345.000

Spese di culto, di istruzione e di beneficenza.

Cap. n. 14 — Assegni al clero del Pantheon. (Spese fisse)	L.	42.000
Cap. n. 15 — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e d'istruzione (Art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	»	1.268.000
	L.	1.310.000

Fondi di riserva.

Cap. n. 16 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	L.	70.000
Cap. n. 17 — Fondo di riserva per le spese impreviste	»	50.000
	L.	120.000

Fondi speciali.

Cap. n. 18 — Spese del Fondo Clero veneto, degli Scorpori beneficiari, delle Parrocchie povere e di altri fondi speciali già amministrati dagli Economati generali dei benefici vacanti (esclusi i premi di operosità e rendimento e le indennità di missione)	L.	500.000

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Cap. 19 — Spese e compensi per il servizio di stralcio delle cessate gestioni economali (esclusi i premi di operosità e rendimento e le indennità di missione)	L.	116.000
Cap. n. 20 — Spese a calcolo per la liquidazione delle cessate gestioni dei benefici vacanti (esclusi i premi di operosità e rendimento e le indennità di missione)	»	70.000
Cap. n. 21 — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	L.	15.000
Cap. n. 22 — Indennità a favore dei titolari o reggenti dei Subeconomati dei benefici vacanti soppressi, che può essere concessa a termini dell'art. 28 della legge 27 maggio 1929, n. 848		*per memoria*
	L.	201.000

CATEGORIA II. — *Trasformazione di capitali.*

Cap. n. 23 — Rinvestimento di capitali, estinzione di debiti e di altre passività patrimoniali	L.	1.813.000

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	L.	420.000
Debito vitalizio	»	660.000
Spese patrimoniali	»	444.300
Spese diverse	»	5.345.000
Spese di culto, d'istruzione e di beneficenza	»	1.310.000
Fondi di riserva	»	120.000
Fondi speciali	»	500.000
Totale del Titolo I. — Spesa ordinaria	L.	8.799.300

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

Categoria I. — Spese effettive	L.	201.000
Categoria II. — Trasformazione di capitali	»	1.813.000
Totale del Titolo II. — Spesa straordinaria	L.	2.014.000

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Categoria I — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	L.	9.000.300
Categoria II — Trasformazione di capitali	»	1.813.000
Totale generale - Spese	L.	10.813.300

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLE A E B.

RIASSUNTO.

CATEGORIA I.

Entrate e spese effettive.

Spesa. - Titolo I - Spesa ordinaria	L.	8.799.300
Titolo II - Spesa straordinaria	»	201.000
	L.	9.000.300
Entrata. - Titolo I - Entrata ordinaria	L.	9.000.300
Differenza	L.	—

CATEGORIA II.

Trasformazione di capitali.

Spesa. - Parte I - Titolo II — Spesa straordinaria	L.	1.813.000
Entrata - Titolo II — Entrata straordinaria	»	1.813.000
Differenza	L.	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, ai termini dell'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

SPESA ORDINARIA.

Cap. n. 3. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei Patrimoni riuniti ex economali.
Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare.
Cap. n. 6. — Imposte e tasse.
Cap. n. 7. — Spese contrattuali e di liti.
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.
Cap. n. 9. — Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive.
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura.
Cap. n. 13. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
Cap. n. 21.— Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

SPESA ORDINARIA.

Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare.
Cap. n. 6. — Imposte e tasse.
Cap. n. 7. — Spese contrattuali e di liti e bollo sui mandati.
Cap. n. 11. — Saldi passivi delle cessate gestioni economali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze:
MOSCONI.

ELENCO N. 3.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

SPESA ORDINARIA.

Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 195.

REGIO DECRETO 18 novembre 1929, n. 2335.

Modificazioni al regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato col R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato col R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1902, n. 1717, concernente la revisione periodica del classamento dei terreni inscritti nel nuovo catasto;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, concernente la revisione generale degli estimi catastali;

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, concernente la costituzione delle Commissioni censuarie, la revisione generale degli estimi e l'attivazione del nuovo catasto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 103, 104, 105, 110, 111, 123, 124 e 129 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato col R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76, sono sostituiti i seguenti:

Art. 103. — Dànno luogo ad aumento:

a) l'alluvione, la formazione di isole, il ritiro e la deviazione di acque;

b) l'introduzione nel catasto dei terreni di beni non ancora censiti, o di beni censiti fra i fabbricati urbani;

c) il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata;

d) la cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, o da altre leggi;

e) la revisione del classamento dei terreni migliorati di qualità di coltura o di classe;

f) la cessazione o l'attenuazione dei vincoli forestali o delle servitù militari che abbiano dato luogo a diminuzione di estimo;

g) il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica.

Art. 104. — Dànno luogo a diminuzione:

a) la perenzione totale o parziale dei beni, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva per forza maggiore o per naturale esaurimento;

b) lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati;

c) il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria;

d) l'applicazione di nuovi vincoli forestali o di nuove servitù militari o l'aggravamento dei vincoli o delle servitù preesistenti in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile;

e) il passaggio a carico dei possessori di spese prima gravanti sullo Stato per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica;

f) la revisione del classamento dei terreni pei quali alla qualità di coltura allibrata in catasto risulti sostituita una qualità di coltura di minor reddito imponibile.

Art. 105. — Nessuna mutazione sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa, fino alla revisione generale del catasto, salvo il disposto dell'art. 110.

Potranno correggersi in ogni tempo gli errori di duplicazione od omissione, o di conteggio, o di materiale scritturazione, verificabili al tavolo.

Art. 110. — I terreni che passano dalla categoria degli esenti a quella degli imponibili, i terreni di nuova formazione, i terreni che passano dal catasto urbano a quello rustico, i terreni qualificati in catasto come sterili, che diventano produttivi, ed i terreni dei quali si rivede il classamento, si stimano parificandoli ai terreni censiti di eguale qualità e classe dello stesso Comune, secondo lo stato in cui si trovano nel momento della verificazione locale di cui agli articoli seguenti.

Qualora ai nuovi enti da introdursi in catasto, od ai terreni dei quali si rivede il classamento, non si possano attribuire le qualità e classi esistenti, si creano per essi speciali qualità e classi e la relativa tariffa si determina dalla Sezione tecnica catastale in base ai criteri adottati nella revisione generale degli estimi catastali disposta col R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17. Queste tariffe, previa approvazione della Direzione generale del catasto e dei servizi

tecnici finanziari, sono comunicate alla Commissione censuaria comunale che entro sessanta giorni dall'avuta comunicazione ha facoltà di ricorrere, pel tramite della Sezione tecnica catastale, alla Commissione censuaria centrale che decide in via definitiva.

La Sezione tecnica catastale trasmette il reclamo della Commissione censuaria comunale alla Commissione censuaria provinciale che, entro trenta giorni, deve restituirglielo munito del suo parere. Il reclamo ed il parere saranno inoltrati a cura della Sezione tecnica catastale alla Commissione censuaria centrale cui spetta di stabilire definitivamente le nuove tariffe.

Art. 111. — I cambiamenti, sia in aumento, sia in diminuzione, debbono essere denunziati di mano in mano che avvengono. La facoltà concessa ai possessori di chiedere la revisione della coltura con la quale i loro beni sono inscritti in catasto può essere esercitata ogni anno nei tre mesi che seguono la pubblicazione del ruolo della imposta terreni. Le domande prodotte dopo i tre mesi si considereranno come presentate in termini nell'anno seguente. I cambiamenti, previa verificazione, si introducono negli atti catastali, di regola, ogni cinque anni.

Possono essere introdotti in catasto in qualunque tempo:

a) quando per speciali circostanze il Ministro per le finanze lo ritenga necessario;

b) quando ne sia fatta domanda dagli interessati. In questo caso le spese della verificazione straordinaria sono a carico dei richiedenti, i quali dovranno fare un deposito preventivo nella misura che sarà di volta in volta stabilita dalla Sezione catastale.

Art. 123. — Compiuti i lavori di campagna e di tavolo relativi alle verificazioni, la Sezione catastale dell'Ufficio tecnico, a mezzo degli Uffici distrettuali delle imposte, fa notificare i risultati delle verificazioni stesse a ciascun possessore.

Questi potrà, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data della notificazione, reclamare contro i risultati stessi alla Commissione censuaria comunale in prima istanza ed alla Commissione censuaria provinciale in appello, quando siano state variate la qualità o la classe dei terreni; ed alla Intendenza di finanza in prima istanza ed al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici) in appello, quando le variazioni non riflettano la qualità o la classe predette. Le decisioni in appello del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici) sono definitive; contro le decisioni pronunziate in appello dalla Commissione censuaria provinciale è ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge. I reclami contro le decisioni delle Commissioni censuarie comunali e provinciali e della Intendenza debbono essere prodotti dagli interessati entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avuta notificazione. Il diritto di appello e di ricorso per violazione di legge o per questione di massima spetta anche alla Sezione tecnica catastale.

Quando la revisione della qualità o della classe si estenda ad un numero rilevante delle particelle del Comune, i risultati di essa e le decisioni delle Commissioni censuarie comunali e provinciali sugli eventuali reclami potranno essere portati a conoscenza degli interessati nei modi e nei termini di cui all'art. 4 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, invece che mediante notificazioni individuali. In tal caso gli atti saranno resi ostensibili per trenta giorni entro i quali dovranno essere prodotti i reclami, gli appelli ed i ricorsi per violazione di legge o per questioni di massima.

Tanto la Commissione censuaria comunale quanto la Commissione censuaria provinciale dovranno decidere in merito ai reclami di loro competenza entro trenta giorni dalla data in cui l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici avrà ultimata la trasmissione dei reclami prodotti nel Comune. Trascorsi altri trenta giorni dal termine predetto senza che la Commissione competente si sia pronunziata, si potranno portare a ruolo, salvi gli eventuali rimborsi, i risultati della revisione, se si tratta di reclamo di prima istanza, le decisioni della Commissione censuaria comunale, se si tratta di ricorso in appello.

I reclami dovranno essere presentati, o direttamente o per mezzo del podestà, all'Ufficio distrettuale delle imposte.

Art. 124. — Le spese della verificazione sono a carico dei possessori interessati, ogni qualvolta venga a risultare dalla eseguita verificazione che la denuncia od il reclamo non avevano fondamento nel presente regolamento e nelle norme ed istruzioni che regolano la formazione del nuovo catasto o la revisione della qualità o della classe catastale.

Al ricupero di tali spese, che saranno liquidate dalla Sezione catastale, e approvate dall'intendente di finanza della Provincia con decreto motivato, si procederà nel modo stabilito con l'art. 101.

Art. 129. — Gli aumenti e le diminuzioni delle rendite catastali, in dipendenza delle verificazioni periodiche, avranno effetto, nei riguardi delle imposte e delle sovrimposte, dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello destinato per la verificazione. La stessa norma si applicherà anche per le verificazioni straordinarie che fossero ordinate dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 116.

Per le verificazioni straordinarie domandate dagli interessati ai sensi dell'art. 111, lettera *b*), gli aumenti e le diminuzioni delle rendite catastali avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data del deposito di cui al predetto art. 111.

Le norme esposte nei due alinea precedenti non valgono nei riguardi delle variazioni di rendita dipendenti dalla revisione della coltura domandata dal possessore. Di esse si terrà conto, agli effetti dell'imposta e mediante rimborsi ove occorra, a datare dall'anno successivo alla presentazione in termini della domanda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 140. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **196**.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. **11**.
Sostituzione di un membro nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1048, con cui è stato approvato il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 397, con cui è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto suddetto;

Vista la lettera 1° ottobre 1929-VII, con cui il presidente dell'Istituto nazionale L.U.C.E. partecipa le dimissioni dell'on. avv. gr. uff. Angelo Manaresi da membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti, in seguito alla sua nomina a Sottosegretario di Stato per la guerra;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione dell'on. avv. gr. uff. Angelo Manaresi, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E., in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti, l'on. dott. Valentino Orsolini Cencelli, commissario del Governo per l'Opera nazionale predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 1. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 197.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1930, n. 12.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Rifugio per minorenni » con sede in Padova.

N. 12. R. decreto 2 gennaio 1930, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Rifugio per minorenni », con sede in Padova, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, con riserva di approvarne lo statuto organico con successivo decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti addì 1° febbraio 1930 - Anno VIII

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1930.

Autorizzazione alla Banca Piccolo Credito Bergamasco in Bergamo ad istituire due proprie filiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108;

Vista l'istanza della Società anonima cooperativa Banca Piccolo Credito Bergamasco, per essere autorizzata ad istituire due nuove filiali nei comuni di Gromo San Martino (Bergamo) e Verolavecchia (Brescia);

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La Società anonima cooperativa Banca Piccolo Credito Bergamasco, con sede in Bergamo, è autorizzata ad istituire due proprie filiali, nei comuni di Gromo San Martino (Bergamo) e Verolavecchia (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(950)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1930.

Dimissioni da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il sig. Ottoboni Giovanni fu Luigi venne nominato agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Visto che il predetto agente di cambio ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Decreta:

Con effetto dal 28 dicembre 1929 sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Ottoboni Giovanni dalla carica di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 28 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(974)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1930.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione dell'Opera pia « Istituto Grisoni » in Capodistria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1929 col quale fu prorogato fino al 30 novembre 1929 il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Istituto Grisoni » in Capodistria;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 aprile 1930.

Il prefetto di Pola è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 gennaio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(973)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1476.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Iurissevic fu Michele, nato a Trieste il 19 gennaio 1908 e residente a Trieste, via della Guardia, n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Enrico Iurissevic è ridotto in « Giorgi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(142)

N. 11419-13102.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anita Iurissevich di Giovanni, nata a Trieste il 27 ottobre 1904 e residente a Trieste, via Valmaura, n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anita Iurissevich è ridotto in « Giorgini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(143)

N. 11419-10600.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Iurissevich fu Michele, nato a Trieste il 29 luglio 1904 e residente a Trieste, via della Guardia, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giorgi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Iurissevich è ridotto in «Giorgi».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Pierina Iurissevich nata Gratton di Giacomo, nata il 30 settembre 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(144)

N. 11419-12987.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Jolanda Kers fu Giovanni, nata a Trieste il 1° marzo 1895 e residente a Trieste, via Calvola, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Jolanda Kers è ridotto in « Chersi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(145)

N. 11419-11125.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Angela Klanscik di Carlo, nata a Trieste il 1° ottobre 1903 e residente a Trieste, via Donadoni, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sentieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Angela Klanscik è ridotto in « Sentieri ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(146)

N. 11419-11226.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Klanscik fu Antonio, nato a Capodistria l'11 agosto 1874 e residente a Trieste, via Donadoni, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sentieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Klanscik è ridotto in « Sentieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ermenegilda Klanscik nata Gerbac di Antonio, nata il 16 marzo 1887, moglie;
2. Mario di Carlo, nato il 15 giugno 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(147)

N. 11419-10596.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Klanscik di Carlo, nato a Trieste il 16 agosto 1905 e residente a Trieste, via Donadoni, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sentieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del signor Ernesto Klanscik è ridotto in « Sentieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(148)

N. 11419-13491.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Alba Koncnik di Ferdinando, nata a Trieste il 21 novembre 1904 e residente a Trieste, via Fabio Severo n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Concini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Alba Koncnik è ridotto in « Concini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(149)

N. 11419-13493.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anita Koncnik di Ferdinando, nata a Trieste il 12 luglio 1906 e residente a Trieste, via Fabio Severo, n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Concini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anita Koncnik è ridotto in « Concini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(150)

N. 11419-13490.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Koncnik di Ferdinando, nato a Trieste il 23 luglio 1898 e residente a Trieste, via Fabio Severo, n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Concini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Koncnik è ridotto in « Concini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(151)

N. 11419-3492.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Libero Koncnik di Ferdinando, nato a Trieste il 23 giugno 1903 e residente a Trieste, via Fabio Severo, n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Concini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Libero Koncnik è ridotto in « Concini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(152)

N. 11419-10597.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Lozar fu Gregorio, nata a Vipacco il 19 novembre 1869 e residente Trieste, via Commerciale, n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lozari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Lozar è ridotto in « Lozari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(153)

N. 11419-10598.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Lozar fu Gregorio, nata a Vipacco il 6 agosto 1867 e residente a Trieste, via Commerciale, n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lozari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Lozar è ridotto in « Lozari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(154)

N. 11419-10599.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Olga Lozar fu Gregorio, nata a Vipacco il 28 aprile 1873 e residente a Trieste, via Commerciale, n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lozari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Olga Lozar è ridotto in « Lozari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(155)

N. 11419-8642.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Lusner fu Lodovico, nato a Volosca il 19 gennaio 1877 e residente a Trieste, via Giov. Boccaccio, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lusini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Lusner è ridotto in « Lusini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(156)

N. 11419-12998.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Madalencich fu Luigi, nato a Buie il 20 aprile 1887 e residente a Trieste, via Carbonara, n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Maddaleni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Madalencich è ridotto in « Maddaleni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Madalencich nata Franzini fu Antonio, nata il 7 agosto 1891, moglie;
2. Luigi di Eugenio, nato il 22 giugno 1911, figlio;
3. Iolanda di Eugenio, nata il 14 giugno 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(157)

N. 11419-11222.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edmondo Dante Madalensich fu Luigi, nato a Buie il 19 novembre 1890 e residente a Trieste, via Carbonaro, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Maddaleni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edmondo Dante Madalensich è ridotto in « Maddaleni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Benedetta Emilia Madalensich nata Moliriari fu Ampelio, nata il 5 agosto 1893, moglie;
2. Carlo di Edmondo, nato il 4 ottobre 1914, figlio;
3. Angelo di Edmondo, nato il 4 giugno 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(158)

N. 11419-8027.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Mahorcich di Ferdinando, nato a Trieste il 27 ottobre 1897 e residente a Trieste, via Cavana, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marcori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Mahorcich è ridotto in « Marcori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stefania Mahorcich nata Matzer di Francesco, nata l'8 marzo 1900, moglie;
2. Iolanda di Eugenio, nata il 25 gennaio 1922, figlia;
3. Maria di Eugenio, nata il 31 luglio 1925, figlia;
4. Mario di Eugenio, nato il 13 agosto 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(159)

N. 11419-12478.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Martinolich fu Federico, nato a Lussinpiccolo il 21 agosto 1898 e residente a Trieste, via Moisè Luzzatto n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Martinolli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Martinolich è ridotto in « Martinolli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Martinolich nata Grivicich di Carlo, nata il 31 maggio 1894, moglie;
2. Maria Odetta di Federico, nata il 5 novembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(160)

N. 7667.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Natale Milcenich, nato a Fiume il 9 dicembre 1867 da Natale e da Antonia Maser, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Milcenni »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del signor Natale Milcenich è ridotto nella forma italiana di « Milcenni » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Capudi, nata a Fiume il 13 giugno 1870, moglie;
Margherita, nata a Fiume il 18 agosto 1910, figlia;
Alfredo, nato a Fiume il 3 aprile 1917, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal sig. commissario prefettizio del comune di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(848)

N. 8300.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Bartolics, nato a Ligetvàr il 13 gennaio 1888 da Francesco e da Rosalia Puklavecz, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bartoli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Bartolics è ridotto nella forma italiana di « Bartoli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Marcoglia, nata a Fiume il 14 maggio 1876, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor commissario prefettizio del comune di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 gennaio 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: BEVILACQUA.

(849)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni con lettera in data del 31 gennaio 1930-VIII ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, contenente modifiche alla vigente legislazione in materia di concessioni di ferrovie e di altri mezzi di trasporto.

(976)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 22 gennaio 1930-VIII sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Marchese ing. Giuliano Gondi, a presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Firenze;

Signor Raffaele Ucci, a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Benevento.

Roma, 22 gennaio 1930 - Anno VIII

(935)

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 24 gennaio 1930-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Sig. Giuseppe Attilio Fanelli, a segretario della Federazione nazionale fascista degli istituti privati d'istruzione e di educazione;

Dott. Angelo Colini, a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Ancona;

Sig. Mauro Jacoviello, a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Potenza;

Cav. dott. Giuseppe Calcagno, a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Potenza;

On. Francesco Ferri, deputato al Parlamento, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Ferrara;

Dott. Giacomo Lufrani, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Viterbo;

Ing. Mario Belloni, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Trento;

Sig. Pio Cattaruzza De Paola, a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Belluno;

Sig. Giuseppe Morrano, a segretario del Sindacato provinciale fascista dei fornaciai laterizi di Alessandria;

Sig. Francesco Monti, a segretario del Sindacato provinciale fascista degli operai parrucchieri di Alessandria;

Sig. Mario Marocchino, a segretario del Sindacato provinciale fascista degli operai tessili di Alessandria;

Sig. Umberto Patrucco, a segretario del Sindacato provinciale fascista dei pastai e mugnai di Alessandria;

Sig. Brenno Stefanini, a segretario del Sindacato provinciale fascista degli addetti alle fabbriche di calce e cemento di Ancona;

Sig. Vincenzo Caruso, a segretario del Sindacato provinciale fascista degli orchestrali e bandisti di Cosenza;

Sig. Otello Sterchelle, a segretario del Sindacato provinciale fascista dei decoratori, verniciatori, ecc. di Massa Carrara;

Sig. Vito Cavatorta, a segretario del Sindacato provinciale fascista dei capi operai ed operai delle industrie chimiche di Parma;

Sig. Oreste Sassi, a segretario del Sindacato provinciale fascista dei lavoratori delle industrie delle conserve alimentari e delle frutta di Parma;

Sig. Guido Gandolfi, a segretario del Sindacato provinciale fascista dei pastai e mugnai di Parma;

Sig. Del Monte Dino, a segretario del Sindacato provinciale fascista degli addetti alle sartorie, mercerie ed aziende affini di Parma.

Roma, 27 gennaio 1930 - Anno VIII

(936)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 24.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° febbraio 1930 – Anno VIII

Francia	74.97	Belgrado	33.75
Svizzera	368.85	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.952	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.67	Norvegia	5.105
Spagna	251.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.66	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.566	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.111
Praga	56.575	Rendita 3.50 %	67.125
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Peso Argentino Oro	17.23	Rendita 3 % lordo	40.65
Peso Argentino Carta	7.59	Consolidato 5 %	79.475
New York	19.095	Oblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.88	I serie	72.875
Oro	368.44	II serie	72.25

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di ingegneria agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, di reparto del personale assistente fra i Regi istituti superiori agrari;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;

Vista la lettera del 23 novembre 1929-VIII, n. 118963, con la quale il Ministero delle finanze consente l'apertura del concorso suindicato;

Dichiara aperto il concorso per il posto di assistente alla cattedra di ingegneria agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia (grado 11°, gruppo *A*), con l'annuo stipendio di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie o ingegneria, purchè non parenti od affini del titolare della cattedra fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato un maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prender parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 15 marzo 1930 alla Direzione del Regio istituto superiore agrario di Perugia la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti che furono tra i combattenti possono essere ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie o ingegneria, conseguita in una Università o Istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere servizio entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà presentare una dichiarazione in carta semplice, dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, della Provincia, dei Comuni e degli enti morali.

Perugia, addì 7 gennaio 1930 - Anno VIII

Il direttore: VIVENZA.

(878)

(2ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di microbiologia agraria e tecnica presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, di reparto del personale assistente fra i Regi istituti superiori agrari;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Vista la lettera del 23 novembre 1929-VIII, n. 118963, con la quale il Ministero delle finanze consente l'apertura del concorso suindicato;

Dichiara aperto il concorso per il posto di assistente alla cattedra di microbiologia agraria e tecnica presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia (grado 11°, gruppo *A*), con l'annuo stipendio di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie, purchè non parenti od affini del titolare della cattedra fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato un maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prender parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 15 marzo 1930 alla Direzione del Regio istituto superiore agrario di Perugia la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti che furono tra i combattenti possono essere ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie, conseguita in un Istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere servizio entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario, sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà presentare una dichiarazione in carta semplice, dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, della Provincia, dei Comuni e degli enti morali.

Perugia, addì 7 gennaio 1930 - Anno VIII

Il direttore: VIVENZA.

(879)

(2ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di assistente alla cattedra di chimica agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, di reparto del personale assistente fra Regi istituti superiori agrari;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Vista la lettera del 23 novembre 1929-VIII, n. 118963, con la quale il Ministero delle finanze consente l'apertura del concorso suindicato;

Dichiara aperto il concorso per il posto di assistente alla cattedra di chimica agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia (grado 11°, gruppo *A*), con l'annuo stipendio di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie o in chimica, purchè non parenti od affini del titolare della cattedra fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato un maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prender parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 15 marzo 1930 alla Direzione del Regio istituto superiore agrario di Perugia la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti che furono tra i combattenti possono essere ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie o in chimica conseguita in una Università o Istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica e giudiziaria: quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Perugia, presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere servizio entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario, sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà presentare una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti a carico dello Stato, della Provincia, dei Comuni e di enti morali.

Perugia, addì 7 gennaio 1930 - Anno VIII

Il direttore: VIVENZA.

(880)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.